

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere contitolare di un buono fruttifero della serie Q/P, n. ***358 da £ 250.000.
- Tale buono è stato emesso nel 1987 su modulo cartaceo della serie P.
- Tramite timbratura, nella parte anteriore del buono, è stata apposta la dicitura Serie Q/P e nel retro una nuova tabella che specifica gli interessi del buono dal 1° al 20° anno.
- Non è invece stata inserita nessuna timbratura che specifichi il rendimento dello stesso dal 21° al 30° anno.
- Di conseguenza, si ritiene valido quanto specificato sulla originaria dicitura in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.
- Ha riscosso, allo scadere del 30° anno, il buono e l'istituto ha corrisposto un importo non corretto ed inferiore rispetto a quanto dovuto.
- Parte ricorrente chiede che le venga corrisposta la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente ricevuto, in applicazione dei rendimenti previsti originariamente sul titolo per gli anni tra il 20° e il 30°.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.



- Il buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q", ed è costituito come previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 utilizzando modulo della serie P.
- È stato apposto il timbro, recante "serie Q/P", ed il timbro dei nuovi tassi degli interessi.
- Il DM stabilisce che i Buoni recanti detti timbri sono soggetti alle condizioni previste per la serie Q.
- In ogni caso il contenuto del DM era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore, secondo quanto peraltro recentemente ribadito dalla Cassazione a SU con sentenza n. 3963/2019.
- In particolare, il D.M. ha stabilito di apporre ai moduli delle precedenti serie un timbro contenente i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata. In particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno il sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).
- In piena coerenza con il DM, l'intermediario con il secondo timbro ha correttamente indicato esclusivamente i (quattro) "nuovi tassi" e non anche le "somme complessivamente dovute".
- L'apposizione del timbro sul retro del buono si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce integralmente.
- La Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/2019), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/1973, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- L'affidamento del sottoscrittore "risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto i sottoscrittore dei Buoni in esame non potevano non sapere che stavano acquistando i Buoni della serie Q/P e, dunque, conoscevano tutti i tassi di rendimento di tali buoni". In ogni caso, il cliente avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019)."
- Il timbro impresso dall'intermediario sostituisce "in toto" quanto originariamente stampato sul buono.
- La fattispecie in esame è diversa rispetto a quelle oggetto delle decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013, concernenti il diverso tema della prescrizione.
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. La Corte ha infatti differenziato (i) l'ipotesi in cui vengono emessi buoni (senza apposizione di timbro) che riproducono le condizioni di una serie di buoni non più in emissione al momento della sottoscrizione, da (ii) l'ipotesi in cui, una volta sottoscritto il buono postale, sopravvenga un decreto che ne modifichi i tassi. Peraltro, detta pronuncia conferma la correttezza dell'operato dell'intermediario.
- L'intermediario, richiama ed allega svariate pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché una comunicazione del MEF.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso, stante il comportamento legittimo da lui tenuto, dovendosi considerare i buoni in esame appartenenti alla serie Q.

In sede di repliche parte ricorrente afferma quanto segue.

- Conferma quanto già esposto e domanda dunque di ottenere i rendimenti indicati nella parte posteriore del buono, cioè: dal 1° al 20° anno gli interessi indicati dalla nuova tabella apposta tramite timbratura; dal 21° al 30° anno i rendimenti indicati sul



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

titolo, ossia: lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

- Allega a sua svolta svariate pronunce dell'ABF, di cui due relative a ricorsi presentati dalla stessa, e cita alcune pronunce della giurisprudenza di merito.

DIRITTO

La presente controversia riguarda il buono n. ***358 del valore di £ 250.000, appartenente alla serie Q/P ed emesso il giorno 11.12.87, di cui è titolare la ricorrente, la quale chiede l'applicazione delle condizioni originarie riportate sul retro del buono per gli anni dal 20° al 31 dicembre del 30°.

Il Collegio rileva che il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 su modulo della serie "P". Sulla parte anteriore reca un timbro "serie Q/P"; sul retro vi è la tabella originale che riporta i tassi di rendimento della serie "P" e il timbro che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° sul retro si rilevano soltanto le condizioni originariamente stampate.

In materia l'orientamento ormai consolidato dell'ABF, ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, statuisce che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013)". Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Collegio Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Collegio Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite dal predetto decreto (cfr. Collegio Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal D.M. 13/6/1986, il buono di cui si tratta, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stato apposto, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, un timbro recante i nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, invece, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificate le originarie condizioni.

Il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno) e che tale comportamento abbia creato un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

falso affidamento nella parte ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13/06/1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Collegio di Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Collegio di Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Pertanto, in accoglimento del ricorso il Collegio riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono *de quo* per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA